

N. 1397-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEDURI, MULAS, MONTELEONE e BEVILACQUA

(V. Stampato n. 1397)

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità)
del Senato della Repubblica il 28 ottobre 1997*

(V. Stampato Camera n. 4285)

*modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali)
della Camera dei deputati il 16 dicembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1998*

Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie
urbane e rurali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno cinque anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i sessanta anni di età e purchè non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Soppresso**Soppresso*

1. In deroga alla normativa vigente, per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge, disponibili per l'esercizio da parte di privati, sono indetti concorsi riservati, per soli titoli di esercizio professionale e di anzianità di iscrizione all'albo professionale, entro trenta giorni dalla data predetta. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano escluse le farmacie già messe a concorso, qualora le prove attitudinali siano state espletate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Ai concorsi, indetti dai presidenti di ciascuna regione e di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'intero ambito regionale o provinciale, possono partecipare i farmacisti non titolari, i farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate, i direttori ed i collaboratori di farmacie, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362. Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite di età previsto dalla citata disposizione. Non sono ammessi al concorso i farmacisti già titolari che abbiano trasferito la titolarità da meno di dieci anni ed i soci di farmacie urbane e rurali.

3. La commissione di concorso, composta da tre funzionari della regione o della provincia autonoma, è nominata dal presidente della regione o della provincia autonoma entro il decimo giorno successivo a quello della data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La commissione si riunisce entro i successivi cinque giorni e compila la graduatoria entro trenta giorni dalla data della prima riunione.

4. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: punti 0,2 per mese intero;

b) per l'attività di titolare, di direttore e di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale, diversa da quella indicata alla lettera a): punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i successivi dieci anni;

c) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i successivi dieci anni;

d) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle aziende unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,4 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i successivi dieci anni;

e) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o di collaboratore dei ruoli delle aziende unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per anno per i successivi dieci anni;

f) per ciascun anno di iscrizione all'albo professionale, per un massimo di venti anni: punti 0,25 per anno.

5. Il punteggio di cui al comma 4, lettera *a)*, si applica esclusivamente ai fini dell'assegnazione della farmacia gestita provvisoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per l'attività di titolare di farmacia rurale sussidiata e per l'attività di gestore provvisorio di farmacia urbana e rurale è riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale.

7. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

8. L'attività professionale dei candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è valutata secondo i seguenti criteri:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in una farmacia aperta al pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di direttore di farmacia ospedaliera italiana;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista coadiutore o collaboratore delle aziende unità sanitarie locali.

9. Al fine di comprovare i titoli di esercizio professionale posseduti, i candidati possono presentare, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva. La documentazione formale deve essere presentata all'atto di accettazione della farmacia assegnata.

10. A parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Art. 2.

1. I candidati sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria. L'indicazione espressa da

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall'assegnazione. L'assegnazione delle sedi avviene secondo l'ordine previsto dalla graduatoria.

2. Le sedi di farmacie rurali sussidiate eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

Art. 3.

1. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità e per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

1. Per la copertura delle sedi farmaceutiche resesi disponibili in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge o rimaste scoperte a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 1 si applica la disciplina concorsuale prevista dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.